

## ORDINANZA 4/2014

### **AEROCLUB DI PERUGIA – ESTROMISSIONE PER MOROSITA'**

Il Direttore della Direzione Aeroportuale Ancona-Pescara

- VISTO il Decreto Legislativo n. 250/97 che istituisce l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e successive modifiche e integrazioni, in particolare gli artt. 36, 39, 47, 48, 49, 54, 687, 718 e 1164;
- VISTI gli artt. 823 e seguenti del Codice Civile;
- VISTO il provvedimento prot. n. 52380/CPG del 27 maggio 2010 con il quale questa Direzione Aeroportuale di Ancona/Pescara, ricostruendo la situazione concessoria dell'Aeroclub di Perugia, ha sottoposto al medesimo sodalizio, per la preventiva accettazione, le condizioni necessarie, tra cui gli importi dei canoni demaniali per il periodo 01/01/1982 – 21/12/2010, al fine del rilascio di regolare provvedimento di concessione;
- VISTA la nota datata 30 giugno 2010 con la quale l'Aeroclub di Perugia, nella persona del Presidente *pro tempore*, ha comunicato la piena accettazione delle condizioni di cui al provvedimento prot. n. 52380/CPG del 27 maggio 2010;
- VISTA la nota prot. n. 44070/CPG del 6 aprile 2011 con la quale questa Direzione Aeroportuale di Ancona/Pescara ha dato comunicazione di avvio del procedimento di estromissione per morosità in quanto l'Aeroclub di Perugia non aveva ottemperato alle disposizioni di cui al provvedimento prot. n. 52380/CPG del 27 maggio 2010;
- VISTA la nota prot. n. 2011/10394 del 1 luglio 2011 con la quale l'Agenzia del Demanio – Filiale Toscana e Umbria ha concesso all'Aeroclub di Perugia una rateizzazione del debito per il periodo 01/01/1982 – 31/12/2009 a fronte di una corresponsione parziale di importo pari a € 22.000 (Euro ventiduemila/00);
- VISTA l'attestazione di versamento del canone demaniale relativo alla sola annualità 2010;



- VISTO** il provvedimento prot. n. 129141/CPG del 9 ottobre 2012 con il quale questa Direzione Aeroportuale di Ancona/Pescara, considerata la documentazione prodotta a dimostrazione della volontà di assolvimento degli obblighi concessori, interrompeva il procedimento di estromissione per morosità avviato con nota prot. n. 44070/CPG del 6 aprile 2011 e, contemporaneamente, comunicava per accettazione all'Aeroclub di Perugia gli importi del canone demaniale per le annualità 2011 e 2012;
- CONSIDERATO** che l'Aeroclub di Perugia non ha comunicato la preventiva accettazione delle disposizioni di cui al provvedimento prot. n. 129141/CPG del 9 ottobre 2012;
- VISTA** la nota prot. n. 2013/5213 del 14 marzo 2013 con la quale l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Toscana e Umbria ha comunicato il mancato versamento, da parte dell'Aeroclub di Perugia, delle ultime tre rate previste dall'atto di dilazione sottoscritto in data 5 luglio 2011 nonché il mancato versamento del canone demaniale per le annualità 2011 e 2012;
- VISTO** il provvedimento prot. n. 120647/CPG del 23 ottobre 2013 con il quale questa Direzione Aeroportuale di Ancona/Pescara ha comunicato all'Aeroclub di Perugia l'avvio del procedimento di estromissione per morosità, concedendo il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento del medesimo per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
- CONSIDERATO** che il termine temporale di cui al provvedimento prot. n. 120647/CPG del 23 ottobre 2013 è stato ampiamente superato senza che l'Aeroclub di Perugia abbia presentato memorie difensive;
- FATTO SALVO** ed in pregiudicato ogni altro diritto in ordine al recupero delle somme dovute per l'utilizzo di beni ed aree da parte dell'Agenzia del Demanio;

## **ORDINA**

### **Art. 1**

1. All'Aeroclub di Perugia di lasciare libere da persone e cose ed in pristino stato le aree demaniali per complessivi 742 m<sup>2</sup> entro e non oltre il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla notifica della presente Ordinanza.



## AVVISA

L'Aeroclub di Perugia che in caso d'inottemperanza entro il suindicato termine, rimanendo impregiudicata ogni legittima aspettativa creditoria da parte dello Stato, si procederà all'estromissione coatta, occorrendo anche all'ausilio della Forza pubblica e con l'accollo a carico degli interessati delle spese di esecuzione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. dell'Umbria entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della presente Ordinanza.

Perugia, 12 febbraio 2014

Il Direttore

Dr.ssa Silvia Ceccarelli